REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Nr. 1487 **DEL** 04 NOV. 2014

OGGETTO: ***Legge 17.02.2012 n. 9 art. 3-ter. REALIZZAZIONE STRUTTURA EXTRA OSPEDALIERA 20 POSTI LETTO PER IL SUPERAMENTO DEGLI O.P.G. Affidamento Servizio Verifica del Progetto Preliminare. Provvedimenti. Codice C.U.P.: H36B12000020001 Codice C.I.G.: ZFA117D7A4***

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Francesco Nicola ZAVATTARO, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 806 del 31 dicembre 2009 ai sensi del vigente Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA l'allegata proposta di deliberazione di pari oggetto del Direttore Responsabile dell'***Unità Operativa Complessa INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE,*** datata 03.11.14

DATO ATTO dell'attestazione di regolarità e legittimità dell'atto da parte del Dirigente Responsabile della predetta Unità Operativa, come acquisita in calce alla proposta medesima;

ACQUISITI i pareri ed attestati in calce dal Direttore Amministrativo Aziendale e dal Direttore Sanitario Aziendale per quanto di rispettiva competenza

D E L I B E R A:

di fare integralmente propria la menzionata proposta di deliberazione, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto e di disporre in conformità della stessa.

Parere favorevole_____ Il Direttore Amministrativo Aziendale
(Dr. Stefano SPADANO)

Parere favorevole_____ Il Direttore Sanitario Aziendale
(Dr. Pasquale FIACCO)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Francesco Nicola ZAVATTARO)

REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
Via Martiri Lancianesi, 17/19 - 66100 CHIETI

Proposta di deliberazione per il Direttore Generale

OGGETTO: ***Legge 17.02.2012 n. 9 art. 3-ter. REALIZZAZIONE STRUTTURA EXTRA OSPEDALIERA 20 POSTI LETTO PER IL SUPERAMENTO DEGLI O.P.G. Affidamento Servizio Verifica del Progetto Preliminare. Provvedimenti. Codice C.U.P.: H36B12000020001 Codice C.I.G.: ZFA117D7A4***

Il Direttore Responsanbile dell'**Unità Operativa Complessa INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE**, previa istruttoria e attestazione di legittimità e regolarità tecnica del provvedimento,

PREMESSO

- che in attuazione delle disposizioni di cui al D.L. 211/2011 art. 3-ter, convertito in Legge 17.02.2012 n. 9, lo Stato ha dettatop dosposizioni per il definitivo superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG) che prevede il completamento del processo di superamento delle citate strutture anche attraverso moduli realizzativi per i quali ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, con riguardo anche ai profili della sicurezza, vi si provvede mediante l'adozione di apposito D.M. della Salute, adottato di concerto con Decreto del Ministero della Giustizia, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e di Bolzano;
- che con Decreto del Ministero della Salute del 01.10.2012 (pubblicato in G.U. del 19.11.2012), sono stati definiti, ad integrazione di quanto previsto dal D.P.R. 14.01.1997, gli ulteriori requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi delle predette strutture alternative agli OPG, anche con riguardo ai profili di sicurezza, per l'accoglienza di soggetti cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia;
- che gli atti normativi in parola attengono, più in generale, alle norme per il riordino della medicina penitenziaria di cui alla Legge 30.11.1998 n. 419 e, in particolare, a quanto stabilito dall'art. 2, comma 283, della Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008) al fine di dare completa attuazione al riordino della medicina penitenziaria, secondo modalità e criteri specifici per il trasferimento dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia minorile, al Servizio Sanitario Nazionale, delle funzioni relative alla Sanità Penitenziaria;
- che la citata Legge 9/2012, all'art. 3-ter, di conversione del D.L. 211/2011, autorizza le spese per la copertura degli oneri per la realizzazione del programma di cui trattasi assegnando alle regioni risorse necessarie mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria di cui all'art. 20 Legge 67/88;
- che con Decreto del Ministero della Salute del 28.12.2012, lo Stato ha ripartito fra le Regioni, quali enti attuatori degli interventi previsti per le finalità di cui alle citate norme, la somma complessiva di € 173.807.991,00 (secondo la tabella allegata) dando mandato alle singole Regioni *"di predisporre uno specifico programma di utilizzo dei fondi ripartiti"*, secondo

quanto espressamente indicato dal Ministero della Salute con propria nota DGPROGS 4201-P del 12.02.2013;

- che la Giunta Regionale d'Abruzzo, con Deliberazione n. 102 adottata nella seduta dell'11 febbraio 2013, trasmessa a questa A.S.L. con nota del 19.02.2013 prot. TA/47861, sulla base delle rilevazioni effettuate nel corso dell'anno 2012 presso i Distretti di Salute Mentale della ASL, ha censito la presenza, sul territorio regionale, di 18 pazienti internati programmando, con l'importo assegnato alla Regione Abruzzo di € 3.681.012,21, la realizzazione di una struttura da 20 p.l. destinata ad accogliere i residenti in Abruzzo cui sono applicate le richieste misure di sicurezza del ricovero in Ospedale psichiatrico, da allocare nel territorio della ASL Lanciano-Vasto-Chieti in qualità di soggetto attuatore dell'intervento, dando mandato a quuesta Azienda di rimettere al Servizio Investimenti Strutturali e Tecnologici e Patrimonio delle Aziende Sanitarie della Direzione Politiche della Salute, uno Studio di Fattibilità/Progetto Preliminare, da elaborare nel rispetto delle normative vigenti e contenente:
    - l'ubicazione della struttura, caratteristiche urbanistiche ed infrastrutturali dell'area oltre alla popolazione servita;
    - descrizione complessiva della struttura da 20 p-l- con l'indicazione della tipologia della superficie lorda piana per p.l., costi stimati per le attività sanitarie e per le misure di sicurezza, stima dei tempi di progettazione, di appaltabilità e di realizzazione dell'opera, oltre ai dati riguardanti la dimensione e la composizione delle necessarie risorse umane;
- che con nota del 21.02.2013, prot. RA/0052608, il Settore Investimenti della Regione ha sollecitato a questa Azienda la trasmissione della documentazione tecnico-amministrativa afferente il predetto "Studio di Fattibilità" a riscontro della nota Direzione Politiche della Salute del 19.02.2013 prot. RA/47861;
- che in merito all'attuazione del programma di realizzazione della struttura di che trattasi, la ASL02Lanciano-Vasto-Chieti, ha individuato il proprio terreno di proprietà, sito nel Comune di Ripa Teatina, inizialmente destinato ad accogliere una RSA, per la cui nuova destinazione d'uso il Sindaco del Comune medesimo, in attesa di provvedere alla predisposizione ed adozione di tutti gli atti ufficiali, dopo specifici incontri avutisi con questa Direzione Generale, ha dato il proprio preventivo assenso alla realizzazione della nuova struttura sanitaria extraospedaliera da destinare ad accogliere i residenti in Abruzzo cui vengono applicate le misure di sicurezza richieste e del ricovero in ospedale psichiatrico;
- di dare atto della nota Regione Molise del 07.02.2013 prot. n. 2365/13-Assessorato Politiche della Salute, acquisita al prot. Della regione Abruzzo in data 22.02.2013 n. 84, a seguito della quale viene ribadita la necessità a sottoscrivere *"un accordo interregionale che consenta, anche in una logica di economie di scala, di rispettare le ultime disposizioni in materia e di trovare una sistemazione adeguata sia per i pazienti molisani che per quelli abruzzesi"*;
- di dare atto della nota dell'11.03.2013 prot. 125/Segr/Pe del componente di Giunta Regionale d'Abruzzo, preposto alle Politiche Culturali, Sanità Veterinaria, Sicurezza Alimentare e Prevenzione Collettiva, con la quale ha confermato l'intenzione a sottoscrivere con la Regione Molise un accordo interregionale, in attuazione dell'art. 3-ter della Legge 17.02.2012 n. 9, avendo le Regioni destinatarie dei finanziamenti la "facoltà di stipulare appositi accordi per la realizzazione di strutture comuni nelle quali ospitare i soggetti internati provenienti dalle Regioni medesime, predisponendo in tal caso un unico programma corredato dell'accordo interregionale, al fine di individuare la Regione beneficiaria delle risorse già ripartite ad entrambe (€ 3.681.012,21 per la Regione Abruzzo ed € 868.307,99 per la Regione Molise, come stabilito dal richiamato D.M. 28.12.2012), fermo restando il numero complessivo di 20 p.l. da realizzare;

RILEVATO

- che il programma di realizzazione della struttura sanitaria di che trattasi sia realizzabile con le risorse che destinate allo scopo per un totale di € 4.549.320,20, di cui € 3.681.012,21 assegnate alla Regione Abruzzo ed € 868.307,99 assegnate alla Regione Molise con fondi di cui alla Legge 9/2012;
- che per quanto riguarda la spesa per il personale si farà fronte con i finanziamenti messi a disposizione dalla Legge 9/2012 relativi all'assunzione, in deroga, di personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico-riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli OPG, pari ad € 804.788,00 per la Regione Abruzzo ed € 189.840,00 per la Regione Molise;

PRECISATO

- che con Delibera del D.G. n. 434 del 04.04.2013 è stato approvato lo Studio di Fattibilità relativo al "Programma per la realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere per il superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari";
- che con nota prot. 23763 del 04.04.2013, il suddetto provvedimento è stato inviato anche alla Regione Abruzzo per il seguito di competenza;
- che a seguito dell'azione istruttoria evasa dalla Regione Abruzzo di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. 67 del 07.10.2013, il tutto è stato trasmesso al Ministero della Salute, dove quest'ultimo con proprio Decreto del 17.12.2013 ha provveduto ad approvare il relativo programma e ad assegnare il finanziamento;
- che la regione Abruzzo, con nota prot. RA/0042185/DG2 del 12.02.2014, ha provveduto a trasmettere a questa A.S.L. il Decreto del Ministero della Salute del 17.12.2013 e a prescriverne i relativi adempimenti circa l'espletamento delle procedure attinenti al conseguimento della realizzando struttura, tramite l'indizione della gara d'appalto e le ulteriori conseguenti fasi previste dalla normativa vigente;
- che la A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti, con nota prot. 16319 del 18.03.2014, in riscontro alla nota della Regione Abruzzo prot. RA/0042185/DG2 del 12.02.2014, ha sottolineato le attività che saranno intraprese al riguardo, risaltando in particolare che si procederà con il sistema dell'Appalto Integrato ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera c) del D.Lgs 163/2006;
- che con Delibera del D.G. n. 749 del 09.06.2014 è stata operata l'aggiudicazione definitiva per l'espletamento del Servizio inerente alle attività Geologiche, necessario alla redazione della progettazione preliminare;

PRESO ATTO che a causa dell'estrema urgenza, unitamente alla convenienza economica per l'Azienda Sanitaria Locale 02, si è provveduto a conferire l'incarico all'ing. Filippo Manci Direttore dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzioni, l'incarico per la progettazione preliminare del progetto: ***Legge 17.02.2012 n. 9 art. 3-ter. REALIZZAZIONE STRUTTURA EXTRA OSPEDALIERA 20 POSTI LETTO PER IL SUPERAMENTO DEGLI O.P.G."*** per l'importo complessivo di € 4.788.758,11;

RILEVATO che è stata acquisita tutta la documentazione relativa alle attività geologiche ivi compresa la relazione geologica e geotecnica e che è in corso il completamento della progettazione preliminare;

TENUTO CONTO

- che ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. 207/2010 il progetto preliminare è sottoposto a verifica in base alle procedure espresse dall'art. 44 e seguenti dello stesso D.P.R. 207/2010;
- che il progetto preliminare essendo stato redatto dalla Stazione Appaltante per un importo che supera il milione di euro, dev'essere sottoposto a verifica da parte di soggetti esterni alla Stazione Appaltante stessa;
- che la verifica, per lavori compresi >1 milione di euro e <20 milioni di euro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 comma 1 lettera b) punto 2), può essere effettuato dai soggetti di cui

all'art. 90 comma 1 lettere d), e), f), f-bis, g) e h) del CCP in possesso dei necessari requisiti previsti dalla stessa norma citata;

- che ai sensi dell'art. 10 comma 7 del D.Lgs 163/2006, i compiti di supporto al R.U.d.P. possono essere affidati con le procedure previste dal CCP per l'affidamento di incarichi di Servizi, ai soggetti aventi le specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, che abbiano stipulato adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali;
- che il Servizio in disamina rientra tra quelli eseguibili in economia e può essere quindi affidato ai sensi dell'art. 26 comma 2 del *"Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia"* approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1460 del 28.10.2014, stante l'importo stimato da considerare a base di affidamento inferiore a € 40.000,00;
- che ai fini del rispetto dei principi generali relativi all'affidamento ad unico interlocutore, si ritiene che essi possano essere sufficientemente rispettati dal principio della "Rotazione" (T.A.R. Molise 06.11.2009 n. 700);

PRESO ATTO

- che con Delibera del D.G. n. 335 del 18.03.2014, è stato approvato l'elenco dei professionisti interessati al conseguimento di incarichi per Servizi Tecnici in riscontro all'Avviso Pubblico indetto dalla A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti con Delibera del D.G. n. 1425 del 08.10.2013;
- che tra i Professionisti interessati al Servizio di verifica oggetto del presente provvedimento è stato individuata la Società d'Ingegneria "Società Italiana Servizi s.r.l." con sede in Chieti Scalo Via B. Croce n. 147, in quanto rientrante nei canoni relativi ai principi generali di affidamento;
- che, contattata per le vie brevi e nelle more di acquisire prova dei requisiti di qualificazione e di quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, la suddetta Società si è disposta ad eseguire con immediatezza, il Servizio di Verifica al Progetto Preliminare "***Legge 17.02.2012 n. 9 art. 3-ter. Realizzazione struttura extraospedaliera 20 posti letto per il superamento degli O.P.G.***";
- che il costo del Servizio a base di affidamento è stato determinato ai sensi del D.M. 143/2013 per un importo totale pari ad € 14.472,15 distinto in:
    - € 13.156,50 per prestazioni professionali;
    - € 1.315,65 per spese ed oneri accessori;
- che la determinazione del ribasso percentuale da applicare all'importo a base di affidamento - necessario per la negoziazione nei confronti dell'Operatore Economico e da poter considerare congruo rispetto al mercato attuale - è avvenuta sulla base dei ribassi percentuali di altri Servizi Tecnici assimilabili già oggetto di affidamento da parte della U.O.C. proponente;
- che in tale ottica sono stati presi a riferimento le seguenti procedure con i rispettivi ribassi percentuali:

APPALTO	PROVV. AGGIUD.	SERVIZIO	IMPORTO BASE	RIBASSO
Acceleratore lineare U.O. Radioterapia P.O. Chieti	Determina n. 107 del 26.03.2014	Dir. Lavori e Coord. Sicurezza Esecuzione	€ 23.878,53	37,320%
Sicurezza antincendio P.O. Lanciano	Determina n. 113 del 31.03.2014	Collaudo tecnico-amm.vo e statico	€ 29.374,71	36,936%
Realizzazione struttura 20 p.l. per il superamento degli O.P.G.	Delibera n. 749 del 09.06.2014	Attività geologiche	€ 15.867,21	34.750%
Adeguamento e messa a norma polo veterinario Castefrentano	Determina n. 221 del 23.06.2014	Progettazione definitiva e esecutiva	€ 15.284,45	36,010%
Adeguamento e messa a norma polo veterinario Altino per cartelle cliniche	Determina n. 290 del 07.08.2014	Progettazione definitiva e esecutiva	€ 19.888,26	36,543%

- che con nota prot. 56959U14-CH del 23.10.2014, è stata richiesta all'Operatore Economico tutta la documentazione atta a dimostrare i requisiti di qualificazione e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi, nonché è stato comunicato il ribasso percentuale che si propone di applicare all'importo a base di affidamento – pari alla media dei ribassi indicati nella soprastante tabella di riferimento - per la determinazione dell'importo contrattuale;

- che lo stesso Operatore Economico con nota acquisita al prot. 57700 del 27.10.2014, nel trasmettere tutta la documentazione richiesta, ha provveduto altresì ad accettare il ribasso percentuale proposto dalla stazione appaltante pari al 36,312% da applicare all'importo a base di affidamento;

RITENUTO

- di dare atto della necessità di procedere all'affidamento del Servizio di Verifica del Progetto Preliminare a soggetti esterni alla Stazione Appaltante - nel rispetto del principio generale della "rotazione" per affidamento ad unico interlocutore con individuazione dell'O.E. nell'elenco dei professionisti approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera n. 335 del 18.03.2014 - in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 48 comma 1 lettera b) punto 2) del D.P.R. 207/2010;
- di procedere all'affidamento del Servizio di Verifica del progetto preliminare ai sensi dell'art. 26 comma 2 del *"Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia"* approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1460 del 28.10.2014, stante l'importo stimato da considerare a base di affidamento inferiore a € 40.000,00;
- di affidare il Servizio di Verifica del progetto Preliminare "***Legge 17.02.2012 n. 9 art. 3-ter. Realizzazione struttura extraospedaliera 20 posti letto per il superamento degli O.P.G.***", a Società Italiana Servizi s.r.l. con sede in V.le Benedetto Croce n. 147 – 66013 Chieti Scalo, P.I.V.A. 02107490696, per l'importo contrattuale pari ad € 9.217,02 al netto del ribasso sull'importo a base di affidamento del 36,312%, sulla base della documentazione trasmessa dallo stesso O.E. con nota prot. 57700 del 27.10.2014;
- che l'importo di € 9.217,02 è al netto di I.V.A. e Cassa di previdenza come per Legge;
- di dare atto che la somma occorrente per lo svolgimento del Servizio in disamina per un totale di € 11.694,55, distinto in:
  - € 8.379,11 per prestazione professionale;
  - € 837,91 per spese ed oneri accessori;
  - € 368,68 per 4% C.N.P.A.I.A.;
  - € 2.108,85 per I.V.A. 22%

  è compreso nel quadro economico di spesa approvato in concomitanza all'approvazione dello Studio di Fattibilità di cui alla Delibera del D.G. n. 434 del 04.04.2013 e del Decreto del Commissario ad Acta della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 67 del 07.10.2013, con imputazione al sottoconto 01.01.02.10.01 (ex 02.08.01) del Bilancio Economico;
- che tale somma sarà correttamente riportato nel quadro economico del progetto preliminare al momento dell'approvazione dello stesso progetto da parte della Stazione Appaltante;
- di demandare alla U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzione, tramite propri provvedimenti di determina, ogni successiva fase volta alla definizione delle procedure conseguenti e relative alla definizione dell'affidamento in disamina;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

Per tutti i motivi esplicitati in narrativa e che debbono intendersi per integralmente riportati e trascritti nel presente dispositivo:

1. di dare atto della necessità di procedere all'affidamento del Servizio di Verifica del Progetto Preliminare a soggetti esterni alla Stazione Appaltante - nel rispetto del principio generale della "rotazione" per affidamento ad unico interlocutore con individuazione dell'O.E. nell'elenco dei professionisti approvato dalla Stazione Appaltante con Delibera n. 335 del 18.03.2014 - in quanto ricorrono le condizioni di cui all'art. 48 comma 1 lettera b) punto 2) del D.P.R. 207/2010;
2. di procedere all'affidamento del Servizio di Verifica del progetto preliminare ai sensi dell'art. 26 comma 2 del *"Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori in economia"*

approvato con Delibera del Direttore Generale n. 1460 del 28.10.2014, stante l'importo stimato da considerare a base di affidamento inferiore a € 40.000,00;

3. di affidare il Servizio di Verifica del progetto Preliminare "***Legge 17.02.2012 n. 9 art. 3-ter. Realizzazione struttura extraospedaliera 20 posti letto per il superamento degli O.P.G.***", a Società Italiana Servizi s.r.l. con sede in V.le Benedetto Croce n. 147 – 66013 Chieti Scalo, P.I.V.A. 02107490696, per l'importo contrattuale pari ad € 9.217,02 al netto del ribasso sull'importo a base di affidamento del 36,312%, sulla base della documentazione trasmessa dallo stesso O.E. con nota prot. 57700 del 27.10.2014;
4. che l'importo di € 9.217,02 è al netto di I.V.A. e Cassa di previdenza come per Legge;
5. di dare atto che la somma occorrente per lo svolgimento del Servizio in disamina per un totale di € 11.694,55, distinto in:
   - € 8.379,11 per prestazione professionale;
   - € 837,91 per spese ed oneri accessori;
   - € 368,68 per 4% C.N.P.A.I.A.;
   - € 2.108,85 per I.V.A. 22%

   è compreso nel quadro economico di spesa approvato in concomitanza all'approvazione dello Studio di Fattibilità di cui alla Delibera del D.G. n. 434 del 04.04.2013 e del Decreto del Commissario ad Acta della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 67 del 07.10.2013, con imputazione al sottoconto 01.01.02.10.01 (ex 02.08.01) del Bilancio Economico;
6. che tale somma sarà correttamente riportato nel quadro economico del progetto preliminare al momento dell'approvazione dello stesso progetto da parte della Stazione Appaltante;
7. di sottoscrivere con l'O.E. affidatario lo schema di contratto che si allega alla presente sotto la lettera **"A"**;
8. di demandare alla U.O.C. Investimenti Patrimonio e Manutenzione, tramite propri provvedimenti di determina, ogni successiva fase volta alla definizione delle procedure conseguenti e relative alla definizione dell'affidamento in disamina;
9. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Bilancio e Contabilità, al Servizio Controllo di Gestione, nonché alla U.O.C. Affari generali e Legali affinché provveda alla sua pubblicazione nell'albo pretorio on-line di questa ASL, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, con le modalità di recepimento, disposizioni attuative e di gestione dell'Albo Pretorio informatico aziendale giusta deliberazione n. 396 del 21 aprile 2011, disponendo altresì la pubblicazione del presente provvedimento/delibera nella "Sezione Amministrazione" di questa azienda in attuazione del D.lgs 14.03.2013 n. 33 e s.m.i..

La presente deliberazione consta di n. **10** pagine e di n. **1** allegato per complessive pagine, tra delibera ed allegati pari a **25** .

L'Istruttore	Il Responsabile del Procedimento	Il Direttore/Responsabile dell'U.O. che attesta la legittimità e regolarità dell'atto
(Geom. Emilio MEZZANELLO)	*(Ing. Filippo Manci)*	*(Ing. Filippo Manci)*
Data _____	**Data** _____	**Data** _____
Firma _____	**Firma** _____	**Firma** _____

Visto: Il Direttore del Dipartimento

_____

Data _____

Firma

_____

CONTROLLO DI BUDGET

Si attesta, previa verifica, che il costo derivante dal presente atto trova sufficiente capienza all'interno del budget assegnato sul C.E. n..... del bilancio *(anno_____)*

Il Direttore/Responsabile U.O. _____

Firma _____

RISCONTRO CONTABILE

Si attesta l'esecuzione del riscontro di regolarità contabile e di verifica e/o effettuazione delle scritture contabili anche ai fini della liquidazione e del pagamento.

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Reg. n. _____ del _____ € _____

Il Direttore e/o Responsabile U.O.

_____

Della suestesa deliberazione viene iniziata la pubblicazione il giorno

04 NOV. 2014 con prot. n. 59143

all'Albo della A.S.L. per rimanere ivi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi della L. n. 267/2000 e della L.R. n. 28/1992.

○ La suestesa deliberazione diverrà esecutiva a far data dal decimo giorno successivo alla pubblicazione.

○ La suestesa deliberazione è stata dichiarata "immediatamente eseguibile".

Il Funzionario preposto

Azienda U.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE

A.S.L. 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI

Via Silvio Spaventa, 37
66034 LANCIANO

All. a)

alla Delibera

n.

del

A.S.L. 02 Lanciano-Vasto-Chieti

Via Dei Martiri Lancianesi n.17/19 - 66100 Chieti
Cod.Fisc. e Part.IVA 02307130696
U.O.C. INVESTIMENTI, PATRIMONIO E MANUTENZIONE
Via S. Spaventa, 37 - 66034 LANCIANO (CH)
Segreteria 0872.706783 Fax 0872.706738 Ufficio 0872.706841

Prot. N. .....

_____,

Servizio Tecnico verifica Progetto Preliminare

Relativi a: REALIZZAZIONE STRUTTURA EXTRA OSPEDALIERA 20 POSTI LETTO PER IL SUPERAMENTO DEGLI O.P.G.

CONTRATTO D'INCARICO PER SCRITTURA PRIVATA

CONTRATTO D'INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici di Geologia eseguiti ad un livello di Progettazione definitiva e secondo le prestazioni dettagliate di cui all'art. 3 del presente contratto d'incarico, relativi all'intervento di: REALIZZAZIONE STRUTTURA EXTRA OSPEDALIERA 20 POSTI LETTO PER IL SUPERAMENTO DEGLI O.P.G.

Tra

- la **A.S.L. Lanciano-Vasto-Chieti**, con sede in Chieti, **via Martiri Lancianesi n. 17/19**, codice fiscale e partita IVA **02307130696**, nella persona dell'Ing. Filippo MANCI, in qualità di Direttore Responsabile U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione, di seguito denominata semplicemente **«Amministrazione committente»**, e
- il signor **Ing. Roberto BRANDI**, iscritto all'Ordine degli Ingegneri__ _____ della provincia di _____ al n. _____, di seguito denominato semplicemente **«Tecnico incaricato»**, il quale agisce per conto della società di Ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), e comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 163 del 2006, denominata **"Società Italiana Servizi s.r.l."**, con sede in V.le Benedetto Croce n. 147 – 66100 Chieti, partita IVA **0207490696**, nella sua qualità di Legale Rappresentante;

  quale operatore economico singolo;

Premesso

che con determinazione/deliberazione del _____ n. ____ in data _____ è stata disposta l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento del Servizio di Verifica del Progetto Preliminare di cui al presente contratto di incarico (nel seguito semplicemente "contratto");

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell'incarico)

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni del Servizio di Verifica del Progetto Preliminare, come meglio specificate al successivo art. 3.
2. L'intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto è meglio individuato nella documentazione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

5. Anche ai fini dell'articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell'articolo 23 del presente contratto:

   a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'affidamento è il seguente: **ZFA117D7A4**;

   b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: **H36B12000020001**.

Art. 2. (Obblighi legali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
2. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza delle norme vigenti, limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
3. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 2. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle attività di cui agli art. 52, 53 e 54 del Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010;
2. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall'Amministrazione committente o altro accordo risultante da apposito verbale, alle previsioni della presente convenzione d'incarico; egli è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal responsabile del procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche; inoltredeve prestare leale collaborazione al responsabile del procedimento in sede di successiva validazione del progetto preliminare;
3. L'offerta del Tecnico incaricato come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 4. (Coordinamento per la sicurezza di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008)

Nessun obbligo derivante dall'applicazione della normativa citata.

Art. 5. (Altre prestazioni eventuali da eseguirsi solo su ordine specifico)

Eventuali ulteriori prestazioni che potessero rilevarsi utili al caso di specie, potranno essere eseguite, solo quando effettivamente necessarie e solo in seguito a specifico ordine scritto dell'Amministrazione committente.

Art. 6. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

1. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico

parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

2. L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutti gli elaborati del Progetto preliminare da sottoporre a verifica costituito dai seguenti elaborati tecnici e descrittivi:

   a. A01 Inquadramento territoriale;
   b. A02 Planimetria Stato di Fatto – Sezioni;
   c. A03 Planimetria generale – pianta copertura;
   d. A04 Planimetria stato di progetto;
   e. R1 Relazione tecnica illustrativa;
   f. R2 Studio di prefattibilità ambientale;
   g. R3 Relazione geologica, idrogeologica e archeologica preliminare;
   h. C1 Calcolo sommario della spesa e quadro economico;
   i. C2 Schema di contratto;
   j. C3 Capitolato Speciale d'Appalto – parte normariva;
   k. C4 Capitolato Speciale d'Appalto – parte prestazionale;
   l. S1 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
   m. E1 Elenco elaborati.

3. La documentazione di cui al comma 2 può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 10.

4. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento del servizio tecnico di verifica, il Tecnico incaricato si impegna a produrre un numero minimo di **6** (SEI) copie cartacee di ogni elaborato e di ogni altro atto connesso o allegato già retribuite con il corrispettivo qui stabilito;

5. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto redatto dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva delle relazioni, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di successivi affidamenti di servizi tecnici attinenti all'oggetto della presente convenzione d'incarico quali progettazione, direzione lavori, etc.

6. Per quanto previsto al comma 5, in capo all'Amministrazione committente non incombe alcun obbligo di comunicazione al Tecnico incaricato o altri adempimenti, nemmeno in relazione all'indicazione dei nominativi del Tecnico incaricato sugli elaborati oggetto di successive prestazioni inerenti a serivizi tecnici

7. Ad integrazione del comma 1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:

   a) tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;

   b) il calcolo a base d'asta della prestazione professionale messo a disposizione del tecnico incaricato al momento della richiesta di offerta, effettuato secondo le disposizioni di cui al D.M. 31 ottobre 2013 n. 143, risulta congruo rispetto alle disposizioni e parametri di calcolo di cui al D.M. stesso.

Art. 7. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto relazionato ed eseguito a quanto previsto.
2. Nessuna variazione d'incarico, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.
3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.
4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
5. Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del responsabile del procedimento di quest'ultima.

Art. 8. (Durata dell'incarico e termini)

1. Le prestazioni decorrono dalla data di comunicazione dell'incarico specifico ad eseguire le prestazioni; tiene luogo della comunicazione il comportamento concludente dell'Amministrazione committente, sempre che sia verificata la condizione di cui all'articolo 21, comma 3 (assunzione dell'impegno di spesa) e all'articolo 6, comma 2 (disponibilità della documentazione propedeutica).
2. I termini per l'espletamento di tutte le prestazioni, sono calcolati in giorni solari consecutivi, interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono stabiliti in giorni **15** (quindici).
3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento dell'Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata se non a rischio e pericolo del Tecnico incaricato che dovrà provvedere al suo adeguamento conseguente all'atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della prestazione precedente.
4. I termini di cui al comma 2 non decorrono nel periodo necessario all'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, pertanto restano sospesi dalla data di consegna all'Amministrazione committente o ad altra autorità pubblica o altro soggetto competente al rilascio dell'atto di assenso, e riprendono a decorrere all'emissione di questo o alla scadenza del termine per il silenzio assenso o l'assenso tacito se previsti dall'ordinamento. La sospensione dei termini non opera se il ritardo nell'acquisizione di uno o più atti di assenso:
   a) dipende da attività istruttoria, richieste di integrazioni, di modifiche o altri adeguamenti, causati da errori od omissioni imputabili al Tecnico incaricato o dipenda da un comportamento negligente o dilatorio dello stesso Tecnico incaricato;

b) dipende dalla richiesta di atti di assenso, da parte del Tecnico incaricato, o dalla predisposizione degli atti necessari alla loro acquisizione, da parte dello stesso Tecnico, in sequenza tra di loro quando invece essere possono essere acquisiti contemporaneamente in quanto:

- autonomi e indipendenti tra di loro e quindi non reciprocamente interferenti;
- deferiti a conferenze di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990;
- acquisibili con unica procedura congiunta;

c) non è pregiudizievole per lo svolgimento regolare delle prestazioni che possono essere utilmente proseguite anche nelle more dell'emissione dell'atto di assenso; se il proseguimento delle prestazioni può essere solo parziale, il periodo di sospensione è ridotto utilizzando criteri di ragionevolezza e proporzionalità, di comune accordo tra le parti, e il differimento dei termini sarà ridotto di conseguenza;

d) se gli adempimenti o le attività possono essere poste in essere o attivate mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241 del 1990.

5. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 9. (Penali)

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo del corrispettivo di cui all'articolo 12, per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'articolo 8.

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

4. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 10. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, anche ma non solo, ai sensi degli articoli 13, 77 e 104 del decreto legislativo n. 163 del 2006.

2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.

3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.

4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza.

5. Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.

6. Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico incaricato acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 11. (Risoluzione del contratto)

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'articolo 3, o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso articolo 3.

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno del Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'articolo 10, commi 1, 2, 3 o 4;

b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura del Tecnico incaricato non dispone di una figura professionale sostitutiva;

c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;

d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 59;

e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'articolo 18;

g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del 2006, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;

h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

i) reati accertati ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;

l) mancato ottenimento della verifica positiva di un livello di progettazione o della validazione positiva del livello di progettazione da porre a base della successiva gara d'appalto.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 12. (Determinazione dei corrispettivi)

1. Ai sensi del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in particolare dall'articolo 5, recante determinazione dei corrispettivi a base di gara per gli affidamenti di contratti di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140 e del D.M. 31 ottobre 2013 n. 143, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del **36,312%** (trentasei/312 per cento), è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, per tutte le prestazioni descritte al precedente articolo 3 e a quelle che ad esse sono riconducibili, direttamente o indirettamente pari ad **€ 9.217,02** (diconsi euro novemiladuecentodiciassette/02), oltre Inarcassa e I.V.A. come per Legge.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

3. Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto al corrispettivo di cui al comma 1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

4. Gli importi delle prestazioni accessorie sono compresi nell'importo di cui al comma 1.

5. La quota delle spese forfetarie è compresa nell'importo di cui al comma 1

6. Il corrispettivo di cui al comma 1 è stato determinato tenendo in considerazione l'entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di affidamento, ripartito in base alle classi e categorie di cui all'articolo al D.M. 18.11.1971 ai soli fini certificativi nonché in base alle categorie e destinazioni di cui alla tavola Z-1 allegata al d.m. 31 ottobre 2013 n. 143, come dalla distinta che segue:

D.M. 18.11.1971		**tavola Z-1 allegata al d.m. n. 140 del 2012**		**importo**
classe	*categoria*	*categoria*	*destinazione*	
I	B	EDILIZIA	Sanità, istruzione, ricerca E.10	€ 13.156,50
			Spese forfettarie	€ 1.315,65
			TOTALE	€ 14.472,15

8. Il corrispettivo dev'essere maggiorato del contributo integrativo alla competente cassa nazionale di previdenza e assistenza professionale, nonché dell'I.V.A., alle aliquote di legge.

Art. 13. (Adeguamento dei corrispettivi)

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'articolo 8, comma 8, oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario determinare il corrispettivo, questo è ricalcolato secondo il principio di stima per singola prestazione, come definita all'art. 3, proporzionalmente all'intero importo di contratto.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'articolo 12, commi 2, 3 e 7, e le riduzioni nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei casi di:

   a) affidamento di prestazioni non previste in origine;

   b) incremento dell'importo dei lavori riconosciuto espressamente dall'Amministrazione committente;

3. Nei casi di cui al comma 2, lettera b) il corrispettivo è adeguato con i principi di cui al comma 1.

5. Gli adeguamenti di cui al comma 2 non trovano applicazione nei seguenti casi:

   a) gli eventi che causano le variazioni sono imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità del Tecnico incaricato;

   b) comportano una variazione dell'importo dei corrispettivi di cui al presente contratto non superiore al 20% (venti per cento), cumulativamente se più di una, ferma restando tale misura a titolo di franchigia assoluta;

6. Nei casi di cui al comma 2, le spese conglobate forfetarie, sono considerate facenti parte nell'importo delle prestazioni.

7. Gli importi di riferimento sui quali sono calcolati gli eventuali adeguamenti di cui al comma 2, sono quelli di cui all'articolo 12, comma 6,

Art. 14. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

1. Il corrispettivo, così come stabilito all'articolo 12, eventualmente adeguati ai sensi dell'articolo 13 e diminuiti delle penali di cui all'articolo 9, sono corrisposti entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti a partire dal 45° giorno dalla trasmissione, da parte del tecnico incaricato, della documentazione derivante dall'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 3.
2. In caso di ritardo nei pagamenti i crediti sono gravati dagli interessi nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, maggiorato di 4 (quattro) punti percentuali.
3. In ottemperanza alle previsioni dell'articolo 23, comma 1, i corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN: _____, sul quale è autorizzato ad operare il sig. _____, nato a _____ il _____ (codice fiscale _____), residente a _____ .
4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 16 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presentazione, con almeno 30 (trenta) giorni di anticipo sulla scadenza del termine, della seguente documentazione:
   a) nota onorari e spese delle prestazioni e dei corrispettivi dovuti, in conformità al contratto;
   b) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
   c) indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 3, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 5, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
5. I termini di cui al comma 1 e al comma 2 non decorrono in caso di presenza delle condizioni ostative o in carenza degli adempimenti di cui al comma 4.

Art. 15. (Conferimenti verbali)

1. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
2. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta

dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali, per un numero di riunioni fino a 5 (Cinque). Per ogni ulteriore riunione collegiale o pubblica o conferenza è prevista la liquidazione di un corrispettivo forfetario, determinato secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, limitato a un solo professionista.

Art. 16. (Garanzie)

Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera c-bis), della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9-bis, comma 1, della legge n. 27 del 2012, dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27 del 2012, il tecnico incaricato è dotato di una polizza assicurativa di responsabilità civile professionale, per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale delle attività di propria competenza, stipulata con **LLOYD'S**, n. 08 AGOSTO 2013/10 – B1177130300, con validità fino al **26.01.2015**, con un massimale di euro 1.500.000,00.

Art. 17. (Adempimenti legali)

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

   a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 163 del 2006;

   b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

2. Si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative di cui rispettivamente all'articolo 6 e all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a tale scopo è acquisita l'autocertificazione di cui al d.P.R. n. 445 del 2000, del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, sostitutiva della documentazione antimafia, ai sensi dell'articolo 89 del citato decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, quarto periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il Tecnico incaricato ha dimostrato la regolarità contributiva presso la Cassa previdenziale di appartenenza mediante nota prot. 57700 in data 27.10.2014.

Articolo 18. (Subappalto; prestazioni di terzi)

1. Ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Ai sensi dell'articolo 118, comma 12, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Art. 19. (Definizione delle controversie)

1. Ai sensi dell'articolo 240, commi 1, 2 e 22, del decreto legislativo n. 163 del 2006, qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni,

senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Ai sensi dell'articolo 239 del decreto legislativo n. 163 del 2006, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile. Il dirigente competente, sentito il responsabile del procedimento, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.

5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi legali moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 231 del 2001 cominciano a decorrere 30 (trenta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria presso il Foro di Chieti; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 20. (Prestazioni opzionali sin dall'origine)

. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, comma 3, 5 e 23, commi da 2 a 5, del presente contratto, nonché dall'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006, non sono

previste prestazioni opzionali preventivamente individuate ai sensi dell'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

Art. 21. (Domicilio, rappresentanza delle parti)

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto IN Via Benedetto Croce n. 147, 66100 Chieti. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua:
   a) se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del Procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 163 del 2006, il sig. Ing. **Filippo MANCI**, in qualità di responsabile dell'U.O.C. Investimenti, Patrimonio e Manutenzione dell'Amministrazione committente.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile del procedimento di cui al comma 3.

Art. 22. (Altre condizioni particolari disciplinanti l'incarico)

Nessuna condizione.

Art. 23. (Tracciabilità dei pagamenti)

1. Se non già effettuato prima della stipula del presente contratto, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali ai sensi del precedente articolo 18, devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente articolo 14.
2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto:
   a) per pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
   b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere

eseguiti tramite i conti corrente dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.
4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'articolo 1, comma 4.
5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'annullabilità del contratto qualora reiterata per più di una volta.
6. Il soggetto che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione committente e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Art. 24. (Disposizioni integrative e interpretative corrispettivo a base di gara)

1. L'importo dei corrispettivi posti a base di gara sono stati determinati dall'Amministrazione committente sulla base dei criteri di cui al D.M. n. 143 del 31.10.2013.
2. Le classificazioni selezionate nella Tavola Z-1 sono utilizzate anche ai fini dell'emissione delle certificazioni o attestazioni relative ai requisiti acquisiti in seguito allo svolgimento dell'incarico, ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto legislativo n. 163 del 2006 e dell'articolo 263 del d.P.R. n. 207 del 2010. Lo stesso dicasi per i relativi importi, fatto salvo il loro eventuale adeguamento finale nei casi di cui all'articolo 14.
3. Le prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2 devono essere eseguite in conformità alla pertinenti disposizioni del decreto legislativo n. 163 del 2006 e del d.P.R. n. 207 del 2010, come integrate dai provvedimenti della Stazione appaltante, anche quando la declaratoria di cui alla predetta Tavola Z-2 non coincida con le disposizioni richiamate.
4. Le prestazioni accessorie previste direttamente o indirettamente come comprese nelle prestazioni normali in applicazione del decreto legislativo n. 163 del 2006 o del d.P.R. n. 207 del 2010, oppure riconducibili a prestazioni normali selezionate nella Tavola Z-2, sono comprese nell'incarico e devono essere assolte anche qualora non espressamente selezionate nella Tavola Z-3, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione committente.
5. Le prestazioni accessorie selezionate nella Tavola Z-3 per le quali non è indicato uno specifico importo del corrispettivo, devono essere assolte in quanto si intendono compensate con il corrispettivo complessivo.
6. La disciplina del presente articolo è espressamente e integralmente accettata dal Tecnico incaricato.

Art. 25. (Disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Per le prestazioni ulteriori e successive a quelle di cui al comma 2, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo dopo che la stessa amministrazione avrà comunicato per iscritto l'ordine o la comunicazione di procedere ad eseguire una o più delle predette prestazioni ulteriori e successive, corredati dagli estremi dell'assunzione del relativo impegno di spesa.
4. Per le prestazioni ulteriori e successive di cui al comma 3, così come per le prestazioni opzionali di cui all'articolo 20, il presente contratto costituisce per il Tecnico incaricato specifico obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, anche ai sensi degli articoli 1324, 1329, 1334 e 1987 del Codice civile, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ma avente effetti nei confronti dell'Amministrazione committente solo mediante gli adempimenti di cui allo stesso comma 3.
5. E' sempre facoltà discrezionale dell'Amministrazione committente non procedere all'affidamento oppure di procedere all'affidamento a terzi, delle prestazioni ulteriori e successive, nel rispetto delle procedure e delle disposizioni vigenti. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza di cui all'articolo 12, comma 4, sono a carico del Tecnico incaricato.

_____, lì _____

Il Tecnico incaricato: **Per l'Amministrazione committente**